



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### PROROGA AL 2020 DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Domenico ALLOISIO	X	
3	Paolo CERIA	X	
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	
5	Enrico COLONNA	X	
6	Luigi BOTTARO	X	
7	Giulia LAGORIO	X	
8	Renato BELLINGERI	X	
9	Anna Maria BERGO	X	
10	Manuela MASSONE		X
11	Marco Stefano TRAVERSO	X	
<b>TOTALI</b>		10	1

La Consigliera Manuela MASSONE ha giustificato la sua assenza.

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

VISTI i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

- *“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”.*
- *“3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”*

VISTO il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

*“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”*

VISTA la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

*“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.”*

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno – Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Aconet;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 15 del 30/07/2017 con la quale veniva stabilito di rinviare all'esercizio finanziario 2017 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
- del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2018 con la quale veniva stabilito di rinviare al rendiconto 2018, l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria nonché adozione del bilancio consolidato e l'approvazione dello stato patrimoniale così come previsto all'ultimo periodo dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il comunicato del MEF prot. n. 59221 del 02.04.2019 con oggetto: “Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato;

VISTO l'art. 15-quater della Legge 28 giugno 2019, n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) che ha modificato l'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di contabilità economico-

patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) stabilendo quanto segue: “1. *Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all’articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole: "fino all’esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all’esercizio 2019. Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011"»*

ATTESO che il Comune di Cassano Spinola rileva ai sensi del comma 2 dell’art. 156 del TUEL una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;

VISTA inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

CONSIDERATO opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni di proroga, al fine di attivare correttamente l’adeguamento di tutte le procedure, anche informatiche, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;

VISTO il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.*”;

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all’approvazione del rendiconto della gestione;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. PER LE MOTIVAZIONI in premessa di avvalersi della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico- patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al 2020, con riferimento all'esercizio 2019;
2. DI DARE ATTO che il rendiconto della gestione 2019 verrà approvato allegando al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
3. DI DARE ATTO che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2020;
4. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell'area Finanziaria e all'Organo di revisione dell'Ente;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Alessandro Busseti*

II SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Domenica La Pepa*

---